

I.C. "G. GABRIELI" MIRANO	VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	VR LA-MA
		Rev. 04 del 20/01/20
		Pagina 1 di 7



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI GABRIELI" MIRANO (VE)
SCUOLE DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I Grado

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE) Tel. 041/431407 - Fax 041/432918

Cod. mecc. VEIC85600Q - email: veic85600q@istruzione.it - Cod. fisc. 90159650275 - Posta cert.: veic85600q@pec.istruzione.it - www.icgabrielimirano.edu.it

Codice fatturazione elettronica UFBP1E – Codice IPA istsc_veic85600q – Codice AOO : AOOICSGG

VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORATRICI MADRI

(art. 11 del D.Lgs. 26/3/2001 n°151 e dell'art. 36 del D.Lgs. 25/11/1996 n°645)

Il R.S.P.P.

Ing. Adriano Mantoan



Il Dirigente Scolastico

Angela Marvulli

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93

I.C. "G. GABRIELI" MIRANO	VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	VR LA-MA
		Rev. 04 del 20/01/20
		Pagina 2 di 7

1. PREMESSA

Tale documento è rivolto alle lavoratrici madri, nel caso in cui informino il datore di lavoro di essere in gravidanza e/o di avere figli fino a sette mesi di età. Il Dirigente Scolastico nella sua qualità di datore di lavoro, procederà ad informarle delle risultanze della presente valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 645 del 25/11/1996 così come recepito dal D.Lgs. 151 del 26/03/2001.

E' affidato al Datore di lavoro il compito di valutare periodicamente i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l'allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino e di prevedere le conseguenti misure di protezione e prevenzione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio.

L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 36 del D.lgs. 81/08 comprende quello di informare le lavoratrici sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Qualora una lavoratrice informi il Datore di essere in gravidanza, lo stesso deve mettere in atto le misure di protezione adeguate (tra cui la revisione della mansione eliminando i lavori a rischio , il cambio di mansione oppure, nell'impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro di interdire il lavoro.

Il fattore "tempo" è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute anche a possibili agenti biologici, ecc.), per questo motivo la lavoratrice deve informare tempestivamente del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro.

I.C. "G. GABRIELI" MIRANO	VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	VR LA-MA
		Rev. 04 del 20/01/20
		Pagina 3 di 7

2. METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATO

La valutazione viene effettuata in collaborazione con le figure aziendali previste dal D.Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell'individuazione delle mansioni pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare.

La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l'identificazione dei lavori vietati (per i quali è previsto l'allontanamento durante la gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto) e, relativamente ai restanti lavori, l'individuazione di possibili fattori di rischio residuo per la gravidanza (per esempio: l'orario, i turni, la postura fissa, ecc.), per i quali devono essere adottate misure protettive.

Successivamente il DDL deve valutare, in relazione all'organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni compatibili con la gravidanza e con il periodo post-partum.

Infine, se lo spostamento non è possibile il DDL deve avviare con la DPL la procedura di interdizione anticipata.

Per la valutazione del rischio per le lavoratrici madri sono state usate le *"Linee di indirizzo per la tutela della salute delle lavoratrici madri"* di cui agli allegati A, B, C della Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2901 del 29.09.2009.

La Legge tutela la maternità sotto tre aspetti:

- i. protegge la salute della madre e del bambino.
- ii. garantisce alla lavoratrice la permanenza del rapporto di lavoro ed il mantenimento dei diritti che ne derivano;
- iii. garantisce alla lavoratrice la sicurezza economica durante il periodo di maternità ed il primo anno successivo alla nascita;

Sono individuati diversi periodi di tutela, con vincoli ed obblighi diversi per il datore di lavoro; dall'inizio della gravidanza fino a due mesi prima del parto, la lavoratrice non può essere adibita a lavori considerati "faticosi"; analogamente vale per i sette mesi successivi alla nascita del bambino, se la lavoratrice riprende il lavoro.

Il cosiddetto periodo di maternità obbligatoria dura 5 mesi, di cui due prima del parto e tre dopo; ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, qualora le condizioni della gestante lo permettano.

Questa forma di garanzia è riservata esclusivamente alla lavoratrice madre, a differenza delle altre forme di tutela, estese al padre del nascituro dalla legge 903/77.

3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORATRICI MADRI

Dall'esame delle singole mansioni lavorative svolte e i relativi rischi, è emerso quanto segue:

	MANSIONE	RISCHI	COMPATIBILITA'				MISURE
			gravidanza		allattamento		
			si	no	si	no	
1.	Educatrici di Asili Nido e insegnanti di scuola infanzia	Sollevamento bambini (sollevamento di carichi)		X		X	Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza.
		Posture incongrue e stazione eretta prolungata		X	X		
		Rischio biologico per non immunizzazione da cytomegalovirus e rosolia legato allo stretto contatto e igiene personale con i bambini		X		X	
1.	Insegnanti di scuola primaria	Rischio biologico per non immunizzazione per virus rosolia;		X		X	Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza.
2.	Insegnanti di scuola secondaria di primo grado	Rischio biologico per non immunizzazione per virus rosolia;		X	X		Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza.
3.	Addetto amministrativo Assistente tecnico di laboratorio (informatica, linguistico, fisica, ecc.)	Rischio uso videoterminali	X		X		Mansione compatibile.
4.	Docente di sostegno	Ausilio ad allievi non autosufficienti del punto di vista motorio con gravi disturbi comportamentali		X		X	Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza.
		Movimentazione manuale disabili		X		X	
		Possibile contatto dei disabili (rischio biologico)		X		X	

	MANSIONE	RISCHI	COMPATIBILITA'				MISURE
			gravidanza		allattamento		
			si	no	si	no	
5.	Collaboratore scolastico	Sollevamento bambini (scuola di infanzia e nido)		X		X	Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza.
		Stretto contatto e igiene personale dei bambini (rischio biologico scuola d'infanzia e primaria)		X		X	
		Uso di scale		X	X		
		Lavori pesanti con movimentazione dei carichi		X		X	
		Impiego prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)		X		X	Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.
6.	Addetto mensa	Lavori pesanti con movimentazione dei carichi		X	X		Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza.
		Impiego prodotti di pulizia pericolosi per la salute (rischio chimico)		X		X	Spostamento di mansione o allontanamento e avvio di procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto.

Nel caso di **MANSIONE COMPATIBILE**, la lavoratrice **non dovrà eseguire le seguenti lavorazioni**, perché faticose, pericolose o insalubri (art. 5 D.P.R. 25/11/76 n°1026) ed in particolare:

- **lavori su scale e/o impalcature mobili;**
- **lavori di manovalanza pesante con sollevamento di carichi;**
- **stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro;**
- **utilizzo degli agenti chimici ed in particolare delle sostanze etichettate R40 (possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti), R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie).**

I.C. "G. GABRIELI" MIRANO	VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	VR LA-MA
		Rev. 04 del 20/01/20
		Pagina 6 di 7

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti legislativi nazionali sono costituiti da:

- Legge 653/34
- Regio Decreto 1720/36
- Decreto Ministeriale 8 giugno 1938
- Decreto Ministeriale 5 luglio 1973
- Legge 1204/71
- Legge 903/77
- Decreto Legislativo 230/95
- Decreto Legislativo 645/96
- Legge 8 marzo 2000, n.53
- Decreto Legislativo 151/01
- Decreto Legislativo 81/08

L'individuazione dei lavoratori faticosi ed insalubri è stata operata tramite l'art. 5 del D.P.R. 1026/76, riportati nella tabella n°1 allegata; agli stessi si aggiungono i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri previsti per i minori e quelli per i quali è obbligatoria la visita medica preventiva e periodica.

Tali disposizioni sono integrate dalla direttiva 92/85/CEE che introduce esplicitamente la figura della lavoratrice in periodo di allattamento, oltre a gestanti e puerpere.

Il D.Lgs. n°645/96 fornisce in allegato I, un elenco esemplificativo di attività che possono presentare un rischio particolare per tali categorie di lavoratrici, imponendo, in presenza di rischio espositivo, una valutazione particolare del rischio stesso (tabella n°2 allegata).

A seguito della valutazione diventano obbligatori gli atti formativi e preventivi, in analogia a quanto definito del decreto stesso.

In tabella n°3 sono indicate le attività lavorative cui non possono essere addette con obbligo le lavoratrici gestanti (sezione A). Un ulteriore elenco (sezione B) riguarda le lavorazioni cui non possono essere adibite con obbligo le lavoratrici un periodo di allattamento.

TABELLA N°1 (D.P.R. 1026/76) ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI
A) lavori previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
B) lavori indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) lavori che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) lavori di manovalanza pesante : durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
G) lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
H) lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
I) lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
J) lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
K) lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
L) lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
M) lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

I.C. "G. GABRIELI" MIRANO	VALUTAZIONE RISCHIO LAVORATRICI MADRI	VR LA-MA
		Rev. 04 del 20/01/20
		Pagina 7 di 7

TABELLA N°2 (Allegato I D.Lgs. n°645/96) ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO
<u>A. Agenti</u>
<p>1. <u>Agenti fisici</u>, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; ii. movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; iii. rumore; iv. radiazioni ionizzanti; v. radiazioni non ionizzanti; vi. sollecitazioni termiche; vii. movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. <p>2. <u>Agenti biologici</u>. Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.</p> <p>3. <u>Agenti chimici</u>. Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II; 2. agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni; 3. mercurio e suoi derivati; 4. medicinali antimitotici; 5. monossido di carbonio; 6. agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. <p style="text-align: center;"><u>B. Processi</u></p> <p>Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p style="text-align: center;"><u>C. Condizioni di lavoro</u></p> <p>Lavori sotterranei di carattere minerario.</p>

TABELLA N°3 ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO
<u>Sezione A: Lavoratrici gestanti</u>
<p>1. <u>Agenti</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; 2. agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; 3. agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. <p>2. <u>Condizioni di lavoro</u>: lavori sotterranei di carattere minerario.</p> <p><u>Sezione B: Lavoratrici in periodo successivo al parto</u></p> <p>1. <u>Agenti</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. <p>2. <u>Condizioni di lavoro</u>: lavori sotterranei di carattere minerario.</p>